

COMUNE SAN MARINO SUL SARNO

Delibera trentata - Comune di San Marino sul Sarno  
anno 22.11.2012

Preso il Comune di San Marino sul Sarno, sede  
del Consiglio comunale il giorno 27.11.2012 alle ore  
12:00, si è riunito la Delibera trentata convocata  
all'atto della perdita riassunti ed è seguito dalla nota  
prot. n. 16909/2012. Sono presenti per la parte sindacale  
OO.SS. i Signori Vicario delle Rocco, Alfonso Rina  
ed Alessandro Lanzetta anche la RSU Signori Giuseppe  
Franco, Giovanni Poggiore; sono altresì presenti per la  
parte pubblica i Signori Paolo Pucci, Sajatini, Giovanni, Roberto  
Tortore, Responsabile servizi, architettura, Lucio Viscardi, Roberto  
altare firma, Giacomo Perulli, Responsabile attività vigilanza, Nicola  
Amministratore Responsabile attività U.P.

A questo punto si sottopone alla valutazione della giunta  
costitutiva ipotesi di contratto delegato integrativo per l'anno 2012  
in riferimento all'art. 17 della Tabella F) le parti sindacali  
che la essere relative alla inattività delle partitiche  
e progetti in presenza servizi sono erogate secondo quanto  
stabilito dal contratto delegato integrativo parte  
pubblica. Le OO.SS. chiedono che l'accordo sia reso esecutivo  
ed in particolare vengono evitate le procedure formali  
di riconoscimento della nuova RSU per l'anno 2012 ed anziché  
entro l'anno. Inoltre le OO.SS. rappresentano alla parte pubblica di sollecitare  
ai rispettivi Responsabili di Settore ed al Nucleo di valutazione tutte le procedure relative  
di amministrative procedimentali al riconoscimento dell'istituzione a tutti gli effetti  
della società l'indisponibile Palazina pubblica di similitudine al N.I.V. Nel momento  
relativo in corso di immissione per Responsabili di settore agli uffici preposti di sollecitare  
e sollecitare i padroni Responsabili nonché evadere eventuali doveri. Per tutte  
queste attività nel rispetto del 13.11.2012 la giunta comunale di rinviare il 15.01.2013, ora 11.0

CSAEM  
Luca  
W. C.  
Alf. Rina

# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

## IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

In data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso il Comune di SAN MARZANO SUL

SARNO ha avuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

**Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica** nella persona del

**Segretario Generale -**

**E le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

**Organizzazioni Sindacali Territoriali**

**RSU Aziendale**

**CGIL FP** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CISL FP** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**UIL FPL** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CSA** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DiCCAP** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Premesso** che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

**Posto** in risalto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere l'esercizio finanziario 2017 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

**Preso atto** che con delibera 133 del 12.10.2017 la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono la presente ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'anno 2017.

## IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2017

<b>TITOLO I – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>
---

**Art. 1**

**Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **"risorse decentrate stabili"**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come **"risorse decentrate variabili"** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2017, viene determinato attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

A. la **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate per gli anni successivi, effettuata nel rispetto dell'art. 15 del CCNL sottoscritto il 01/04/1999. Essa rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse decentrate a partire dal 01/01/1999 ed è integrato dalla disciplina recata dai successivi CC.CC.NN.LL.

### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Anno 2017</b>
------------------------------	------------------

<b>Art. 14 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 – Comma 4</b>	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 428,14
<b>Art. 31 CCNL 2002 – 2005 - Comma 2</b>	
Unico importo consolidato in applicazione dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22,01,2004	€ 125.749,00
<b>Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005</b>	
Incremento del fondo previsto dai commi 1, 2 e7 dell'art. 32 del CCNL22/01/2004	€ 11.172,00
<b>Art. 4 CCNL 09/05/2006 - Biennio economico 2004 – 2005 – Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 <i>L'incremento di cui al presente articolo non è previsto per il mancato rispetto del vincolo relativo al contenimento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
<b>Art. 8 CCNL 11/04/2008 - Quadriennio normativo 2006/2009 - comma 2</b>	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005 <i>L'incremento di cui al presente articolo non è previsto per il mancato rispetto del vincolo relativo al contenimento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 137.349,14</b>

C. la **Tabella B**, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 31, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>Art. 4 CCNL 05/10/2001 - Biennio economico 2000-2001 - comma 2</b>	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	<b>€ 13.244,45</b>
<b>Art. 29 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005 - comma 2</b>	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	<b>€ 12.185,03</b>
<b>Art. 33 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005 - comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	<b>€ 1.598,76</b>
<b>TOTALE TABELLA C</b>	<b>€ 27.028,24</b>
<b>RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 137.349,14</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 27.028,24</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 164.377,38</b>
<b>Art. 7 CCNL 31/03/1999 - Comma 4</b>	
<b>Somme destinate al finanziamento dell'integrazione nel nuovo sistema di classificazione del personale di 5° qualifica area vigilanza</b>	<b>€ 858,00</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	<b>€ 163.519,38</b>

#### Art. 2

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 122/2013, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

5. Dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, si rileva che le riduzioni del fondo da operare in ossequio alla disciplina richiamata al primo comma del presente articolo sono quantificate come di seguito si riporta.

<b>Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013</b>	
<b>Fondo risorse decentrate anno 2015</b>	<b>€ 163.519,38</b>
<b>Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013</b>	<b>€ 10.382,66</b>
<b>Fondo risorse decentrate stabili</b>	<b>€ 153.136,72</b>

### Art. 3

#### **Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina indicata dal comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera b) dell'art. 5 del presente CDI per l'anno 2017, viene determinato attraverso la compilazione della tabella C, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

#### **FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C**

<b>Art. 15 CCNL 01/04/1999 - Quadriennio normativo 1998 – 2001 - Comma 1</b>	<b>Anno 2017</b>
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, come integrato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
k) Fondo per incentivare funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Fondo per l'incentivazione della produttività correlate alle attività previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	

> Fondo per l'incentivazione della produttività delle risorse disponibili per compensi professionali previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000	€ 5.000,00
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	
<b>Comma 2</b>	
Quota 1,2% del monte salari 1997	
<b>Comma 5</b>	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	€ 1.000,00
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5</b>	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 6.000,00</b>

#### PROSPETTO GENERALE

<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 153.136,72</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 159.136,72</b>

#### Art. 4

#### Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, in base alle quali a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, si rileva che con la sottoscrizione del CDI di parte economica anno 2016 è stata effettuata la riduzione del fondo nel rispetto della citata normativa.

2. Atteso che la formulazione della nuova norma è sostanzialmente uguale a quella inserita nell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010 per il periodo 2011/2014, nella fase di costituzione del fondo per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15.04.2011 e con la circolare n. 16 del 02.05.2012, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011, per quanto attiene alle risorse da escludere dalla riduzione e dalla la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia, che con la delibera n. 58 del 12.07.2011 ha precisato che anche le economie dell'anno precedente non sono soggette a riduzione.

3. Con la disposizione introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016

4. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo soggetto a riduzione	Riduzione ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015	Limite Fondo da considerare per l'anno 2017
€ 162.477,01	€ 6.643,52	€ 155.833,49	€ 3.043,70	€ 152.789,79

5. In applicazione della normativa in esame, si rende necessario procedere all'individuazione del limite da non superare per anno 2017, considerando, per omogeneità dei dati, le voci non soggette a riduzione con le stesse modalità utilizzate per il fondo costituito nell'anno 2016.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2017	A DETRARRE	Descrizione
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 153.136,72</b>	<b>€ 1.598,76</b>	Indennità di comparto - colonna 1
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	Economie fondo anno 2016 art. 17, comma 5
		<b>€ 0,00</b>	Economie straordinario anno 2016 art. 17, lettera m)
		<b>€ 5.000,00</b>	Compensi professionali Ufficio Avvocatura
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017</b>	<b>€ 159.136,72</b>	<b>€ 6.598,76</b>	<b>€ 152.537,96</b>

6. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo per l'anno 2017, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quello costituito nel 2016 e, pertanto, viene rispettata la disciplina in esame.

## TITOLO II – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

### Art. 5

#### Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

#### **1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2016 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2016.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2017 risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è specificato nel prospetto di seguito riportato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA	QUOTA ANNUA	

Categoria Iniziale	Nr. Dipend.	Posizione Economica	QUOTAZIONE (X 13 mensilità)	TOTALE
D1	2	D6	€ 7.126,08	€ 14.252,17
	1	D4	€ 4.561,94	€ 4.561,94
	1	D3	€ 3.435,69	€ 3.435,69
	1	D2	€ 374,53	€ 374,53
C	9	C5	€ 2.651,10	€ 23.859,90
B1	2	B7	€ 2.853,16	€ 5.706,32
	3	B6	€ 2.057,11	€ 6.171,33
	4	B3	€ 1.067,33	€ 4.269,32
A5	7	A5	€ 1.327,17	€ 9.290,19
	2	A4	€ 941,86	€ 1.883,72
	1	A3	€ 617,25	€ 617,25
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 74.422,36</b>

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017, ammontano a complessive **€ 74.422,36**

**2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2017 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dal calcolo effettuato dal Servizio risorse umane da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2016 sono quantificate in un importo pari ad **€ 3.000,00**

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione vigente nell'Ente.

**3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente, come disciplinato dall'art. 33 del CCNL 22/01/2004.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto. Tale quota viene inserita nel fondo delle risorse decentrate e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	QUOTA MENSILE		QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Dipendenti					
D1	2	12	€ 51,90		€ 622,80	€ 1.245,60
	2	11	€ 51,90		€ 570,90	€ 1.141,80
	1	4	€ 51,90			€ 207,60
	1	12	€ 43,25	P.T.	€ 518,98	€ 518,98
C	9	12	€ 45,80		€ 549,60	€ 4.946,40
B	9	12	€ 39,31		€ 471,72	€ 4.245,48
A	10	12	€ 32,40		€ 388,80	€ 3.888,00
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>		<b>TOTALE</b>			<b>€ 16.193,86</b>

Pertanto, per l'anno 2017 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 16.193,86**

#### RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2017
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	<b>€ 74.422,36</b>
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale anno 2017	<b>€ 3.000,00</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	<b>€ 16.193,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 93.616,22</b>

#### RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili	<b>€ 159.136,72</b>
Finanziamento degli istituti stabili	<b>€ 93.616,22</b>
Economie fondo risorse decentrate stabili	<b>€ 65.520,50</b>
Fondo destinato al finanziamento degli istituti correlati all'incentivazione di specifiche attività e prestazioni di cui alla lettera k) del CCNL 01/04/1999	<b>€ 5.000,00</b>

<b>Fondo destinato al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché agli istituti correlati all'organizzazione del lavoro</b>	<b>€ 60.520,50</b>
--	--------------------

#### ART. 6

##### Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

- Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad **€ 159.136,72** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad **€ 93.616,22** La quota rimanente pari ad **€ 65.520,50** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".
- Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad **€ 60.520,50** sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata con il CCDI del 26/11/2013.
- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

##### UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA F

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2017
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2		
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi		<b>€ 14.000,00</b>
Finanziamento progetto miglioramento servizi		<b>€ 12.500,00</b>
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro		
	indennità di turno	<b>€ 13.200,00</b>
	indennità di reperibilità	<b>€ 6.000,00</b>
	indennità di rischio	<b>€ 1.980,00</b>
	maneggio valori	<b>€ 600,00</b>
	Indennità per orario festivo, notturno e festivo/notturno	
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D e C,		<b>€ 11.340,50</b>
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni		<b>€ 900,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 60.520,50</b>

#### ART. 7

##### Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

##### 1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

p Agenti di Polizia locale;  
 p Operatori Cimiteriali;  
**Risorse necessarie Totale € 13.200,00**

## 2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 3 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Operatori cimiteriali	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 3 unità	Raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;
- quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

**Risorse necessarie Totale € 6.000,00**

## 3. Rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL del 19.09.2000, è corrisposta:

- Al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio pregiudizievole per la salute e per l'integrità personale come da piano di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
- Ai dipendenti aventi diritto compete una indennità mensile di € 30,00 (art. 41 CCNL del 22.1.2004).
- Tale indennità compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Elenco profili:

p Operai servizi manutentivi	unità n. 5
p messo comunale	unità n. 1

**Risorse necessarie Totale € 1.980,00**

## 4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Al sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

**Risorse necessarie Totale € 0,00**

#### **5. Particolari e specifiche Responsabilità**

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D e C, nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 29 del CCDI vigente nell'Ente.

D. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

**Risorse necessarie Totale € 11.340,50**

#### **6. Particolari Posizioni**

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

P	Ufficiale d'anagrafe	N. 1 unità;
P	Ufficiale di Stato Civile	N. 1 unità;
P	Ufficiale elettorale	N. 1 unità;

**Risorse necessarie Totale € 900,00**

#### **8. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

**€ 14.000,00**

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, in base a progetti obiettivo/piani lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizione Organizzativa, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano degli Obiettivi.

Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate ai responsabili di settore nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 32 del del vigente CCDI.

#### **9. Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei

servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad  
**€ 12.500,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono destinate ai compensi professionali di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000 e sono erogate al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di sentenze favorevoli delle spese legali in sede giudiziale. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi, in base alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014, e in base ai criteri concordati in sede di CCDI.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste dal presente comma devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

#### **Art. 8** **Disposizione finale**

Il presente CDI economico annuale annulla eventuali accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.

3. Per quanto non previsto dal presente CDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI sopra richiamato.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".